

SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

Tra le parti:

COMUNE DI ALBETTONE, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico – Area Lavori Pubblici, Sig. Carlo Geom. Zanin, nato a Queens Astoria – N.Y. - U.S.A. Il 24.01.1962, che agisce in forza di delibera di giunta n._____ del _____, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede municipale del Comune di Albettone in Via De Salvi n. 36, C.F. e P.IVA 00538020249, con l'avv. Alessandro Calegari e l'avv. Francesco Campanile

e

PANIGHELLO DANILO nato ad Albettone (VI) il 25.9.1950 ed ivi residente in Via San Rocco n.11, CF PNGDNL50P55A154K, e **PANIGHELLO GIANNI**, nato ad Albettone (VI) il 20.4.1948 ed ivi residente in Via Castello n.18, CF PNGGNN48D20A154H, con l'avv. Mario Masolo

premesse che:

- i sigg.ri Panighello Gianni e Danilo davano impulso a vertenza giudiziaria nei confronti del Comune di Albettone innanzi al Tribunale Civile di Vicenza, rubricata al n. 4347/07 RG. Precisamente, con atto di citazione del 20.05.2007 i Signori Panighello convenivano in giudizio il Comune di Albettone per sentire condannare il medesimo al pagamento della somma complessiva di €.70.028,14 oltre agli interessi dalla domanda al saldo effettivo. Detta somma sarebbe risultata dovuta quale indennizzo per l'asserita occupazione abusiva da parte del Comune di un fondo di proprietà dei Panighello stessi nonché quale risarcimento dei danni che i Panighello avrebbero subito a causa della conseguente impossibilità di usufruire della porzione di fondo ai fini della propria attività di coltivazione;
- In data 10 febbraio 2011 veniva depositata in Cancelleria Sentenza n. 168/2011 con cui il Tribunale di Vicenza, dott.ssa Rizzi, così statuiva “1. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e la legittimazione attiva degli attori; 2. dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione; 3. dichiara che i fondi indicati analiticamente in atto di citazione, identificati al

C.T. Comune di Albettone fg.21 mappali nn. 633, 624, 623, 636, 621, 628, 625, 626, 627, 620, 619 per un totale di mq 2466,00 e i mappali 139/b, 139/c, 140/b, 141/b, 96/b pari a mq.435, pari a complessivi mq. 2901,00 sono stati acquisiti alla proprietà del Comune Convenuto a seguito di irreversibile trasformazione (sede strada Comunale Via Melia e Via Castello) “sine titolo”, disponendo le conseguenti volture e trascrizioni a cura del Conservatore dei RR.II. e a spese del convenuto; 4. Condanna il Comune convenuto, in persona del sindaco pro-tempore, a versare a parte attrice a titolo di risarcimento danni per l’acquisto della proprietà mediante occupazione espropriativa dei fondi già di proprietà degli attori la somma capitale di € 64.228,20= oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data della domanda giudiziale al saldo e agli interessi sulla somma predetta rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat nonché la somma capitale di € 500,00= liquidata in via equitativa in moneta corrente a titolo di risarcimento danni per l’illegittima occupazione dei fondi fino all’irreversibile trasformazione oltre agli interessi legali sulla predetta somma rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat sino al saldo; 5. Condanna in Comune convenuto, come sopra rappresentato, alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida nella somma complessiva di euro 4.507,00= di cui Euro 1.200,00= per diritti ed euro 3.200,00= per onorari oltre spese generali su diritti e onorari, Iva e Cpa.”;

- le parti, al fine di evitare l’alea dell’instaurando giudizio d’Appello, senza che ciò voglia riconoscere alcunché in ordine alla fondatezza delle pretese dedotte in giudizio e riconosciute in primo grado, intendono transigere in ordine all’insorta controversia;

tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe indicate, facendosi reciproche concessioni, si addivene al presente atto di transazione e si stipula e conviene

quanto segue:

1. A titolo esclusivamente transattivo, il Comune di Albettone versa, contestualmente alla sottoscrizione della presente transazione, ai signori Panighello Danilo e Panighello Gianni, che ne rilasciano quietanza, la somma onnicomprensiva di euro 40.000,00 (quarantamila/00) a saldo e stralcio di ogni pretesa di quest’ultimi;

2. Il Comune di Albettono si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione della Sentenza ed alla regolare intestazione, volturazione e trascrizione dei fondi dallo stesso acquisiti , come previsto in Sentenza.
3. Con il pagamento dell'importo di cui al punto 1) che precede, e con l'impegno da parte del Comune di Albettono, di non proporre impugnazione alla Sentenza n. 168/2011, le parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di null'altro avere più a pretendere l'una dall'altra in relazione ai fatti di cui in premessa.
4. Le parti concordano che le spese di giudizio sono tra loro compensate assumendosene ognuna quelle di propria spettanza.
5. Sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale anche gli avv.ti Alessandro Calegari e Francesco Campanile e l'avv. Mario Masolo.

Vicenza, li _____

COMUNE DI ALBETTONE

PANIGHELLO DANILO

PANIGHELLO GIANNI

Avv. Alessandro Calegari

Avv. Mario Masolo

Avv. Francesco Campanile